

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il Codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Lo scambio di note del .....<sup>3</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne è approvato.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>4</sup> tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

**Art. 2**

La modifica della legge federale 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri di cui all'allegato è approvata.

RS .....

- 1 RS **101**
- 2 FF **201X XXXX**
- 3 RS ...; RU **201X XXXX**
- 4 RS **0.362.31**
- 5 RS **142.20**

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 della Costituzione).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

*Allegato*

(art. 2)

### **Modifica di un altro atto**

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri è modificata come segue:

#### *Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se, giusta gli articoli 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen<sup>7</sup>, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

#### *Art. 64c cpv. 1 lett. b nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> Lo straniero è allontanato senza formalità se:

- b. l'entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen<sup>8</sup>.

#### *Art. 65 cpv. 2 nota a piè di pagina*

<sup>2</sup> L'UFM emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen<sup>9</sup> una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

<sup>6</sup> **RS 142.20**

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 mar. 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal R (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

<sup>8</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 3.

<sup>9</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 3.